

FAQ vers. 24.07.2020

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO AI SENSI DEL D.L. 19.5.2020 n.34 (cd. Decreto Rilancio)

Approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 156 del 07/07/2020 – pubblicato nel BURP n. 107 del 23/07/2020

Sommario

In cosa consiste l'aiuto agli operatori del settore florovivaistico?	2
A quanto ammonta la dotazione finanziaria complessiva e qual è il limite massimo dell'aiuto che un beneficiario può ricevere?.....	2
A chi è riservato l'avviso pubblico?	2
Come si effettua il calcolo dell'aiuto?	2
Quali requisiti il richiedente deve possedere per poter accedere all'aiuto?	3
Come si richiede l'aiuto?	3
Quali documenti si allegano alla domanda di aiuto generata dall'applicativo?.....	3
Come si compila la domanda di aiuto?.....	4
Come avviene la generazione dei documenti pdf costituenti la domanda di aiuto?	4
Come si sottoscrive la domanda di aiuto?.....	4
Come e quando si invia la domanda di aiuto?	5
Cosa deve essere allegato alla PEC?	5
Cosa succede se si omette l'apposizione della firma digitale sulla domanda di aiuto?	5
Quali sono i motivi di non ricevibilità, e quindi di esclusione della domanda di aiuto?	5
Come viene calcolato l'aiuto concedibile?	6
È possibile cumulare il presente aiuto con precedenti aiuti di cui a differenti regolamenti dell'Unione Europea?.....	6
Quali impegni si assumono i beneficiari dell'aiuto?	6
Cosa comporta il mancato rispetto degli impegni assunti dai beneficiari?	7

In cosa consiste l'aiuto agli operatori del settore florovivaistico?

L'aiuto è concesso a titolo di indennizzo *una tantum* del danno subito dalle aziende del settore, che hanno subito un rilevante danno economico derivante dalle restrizioni al commercio sulla base dei provvedimenti nazionali e regionali adottati per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, e che e conseguentemente hanno provveduto alla distruzione del prodotto deperibile che non è stato possibile commercializzare.

La situazione generata da detta emergenza epidemiologica si configura come "perdita dei beni" in quanto dovuta ad evento fortuito, accidentale e, comunque, indipendente dalla volontà dell'impresa. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e 2 del D.P.R. n. 441 del 10.11.1997, agli effetti del presente Avviso non deve manifestarsi la fattispecie della "presunzione di cessione". E' escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento.

A quanto ammonta la dotazione finanziaria complessiva e qual è il limite massimo dell'aiuto che un beneficiario può ricevere?

La dotazione finanziaria destinata agli aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico è pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00 euro).

Il contributo concedibile, nei limiti di quanto previsto dalla dotazione finanziaria di cui al presente avviso, è determinato nella misura massima di € 100.000,00 per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

A chi è riservato l'avviso pubblico?

Il presente Avviso è riservato agli operatori economici ovvero a PMI del settore primario, comparto florovivaistico, aventi sede legale ed operativa all'interno del territorio regionale pugliese che hanno distrutto i materiali vegetali per effetto delle misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica nel periodo compreso tra il 9 marzo (D.P.C.M. 8/03/2020) e il 18 maggio 2020 (D.P.C.M. 15/05/2020) e la cui attività è contraddistinta dai seguenti Codici ATECO:

- A 0119 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti
- A 01191 Coltivazione di fiori in piena aria
- A 01192 Coltivazione di fiori in colture protette
- A 0128 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
- A0130 Riproduzione delle piante

Come si effettua il calcolo dell'aiuto?

Per il calcolo dell'aiuto sono presi a riferimento i valori rilevati dalla 'Borsa merci' redatta dalla Camera di Commercio di Bari riferiti alla settimana del 12/03/2020 relativamente al costo unitario corrispondente alle specie per le quali verrà chiesto l'aiuto.

Nel caso in cui la specie riportata nella comunicazione trasmessa non sia presente negli elenchi della borsa merci succitata, l'aiuto non è concesso.

Nel caso in cui alla specie riportata nella comunicazione trasmessa, pur presente negli elenchi della borsa merci, non risulti negli elenchi della medesima borsa alcun valore unitario correlato, l'aiuto, in relazione a quella specie, non è concesso.

L'aiuto non è stabilito né in base al prezzo né in base al volume dei prodotti immessi nel mercato.

Sono ammessi aiuti commisurati alla quantità di materiali avviato alla distruzione, come rinveniente dalle comunicazioni di attestazione dell'avvenuta distruzione in azienda degli stessi, in forza del D.P.R. 10.11.1997, n. 441.

Quali requisiti il richiedente deve possedere per poter accedere all'aiuto?

Per accedere all'aiuto il richiedente deve:

- essere operatore economico ovvero PMI del settore primario, comparto florovivaistico, aventi sede legale ed operativa all'interno del territorio regionale pugliese;
- essere iscritto alla C.C.I.A.A. con attività contraddistinta dai codici ATECO di cui al paragrafo 3;
- essere titolare di fascicolo aziendale su SIAN, costituito ai sensi dell'art. 9 DPR 1.12.1999 n.503 e contenente le informazioni di cui all'art. 3 DM 12.1.2015 n.162, con posizione debitamente validata;
- aver inviato regolare comunicazione di distruzione beni all'Agenzia Entrate Territoriale e Comando Guardia di Finanza competente per territorio almeno 5 giorni prima della data prevista di distruzione della merce ai sensi dell'art. 53 DPR 633/72 e s.m.i. nonché del DPR 10.11.1997, n.441, completa di specie distrutte, quantità e costi, al netto di imposte, nel periodo compreso tra il 9/03/2020 e il 18/05/2020;
- essere consapevole che l'aiuto richiesto è determinato sulla base del materiale vegetale distrutto in azienda, come dichiarato nell'allegato "Elenco specie vegetali distrutte", parte integrale e sostanziale della presente domanda;
- non essere in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, punto 14 del Reg.(UE) n. 702/2014 alla data del 31.12.2019 a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione alla data del 31.12.2019, così come previsto dal punto 22 lett. c) del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione del 19.3.2020 C(2020) 1863 e s.m.i.);
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposto a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata, accordi di ristrutturazione, procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano), liquidazione dei beni o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
- non essere grande impresa.

Come si richiede l'aiuto?

Per richiedere il contributo di cui al presente bando, il richiedente dovrà esclusivamente utilizzare l'applicativo "FLOROVIVA2020", predisposto dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, che genera la domanda di aiuto in formato *.pdf. E' esclusa ogni altra forma di richiesta.

La domanda di aiuto in formato *.pdf generata dall'applicativo "FLOROVIVA2020" dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente e presentata a mezzo PEC al Dipartimento Agricoltura – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari (florovivaistico.regione@pec.rupar.puglia.it) secondo le modalità di cui al paragrafo 8.

Quali documenti si allegano alla domanda di aiuto generata dall'applicativo?

Alla domanda di aiuto deve essere allegata:

- Allegato “Specie vegetali distrutte” generato dall’applicativo e parte integrante e sostanziale della domanda;
- la copia firmata digitalmente dal richiedente/legale rappresentante della ditta richiedente avente ad oggetto la comunicazione di distruzione beni all’Agenzia Entrate Territoriale e al Comando Guardia di Finanza competente per territorio ai sensi dell’art. 53 DPR 633/72 e s.m.i. nonché del DPR 10.11.1997, n. 441, completa di specie distrutte, quantità e costi, al netto di imposte, nel periodo compreso tra il 9.03.2020 ed il 18.05.2020;
- dichiarazione sostitutiva per antimafia, redatta secondo il fac simile disponibile nel sito della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari al link <http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it>
- Visura camerale aggiornata.

Come si compila la domanda di aiuto?

Nel sito della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari al link <http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it> è disponibile l’applicativo “FLOROVIVA2020” appositamente predisposto per la compilazione della domanda di aiuto, unitamente al manuale con le istruzioni operative dello stesso.

Per avviare l'applicativo “FLORVIVA2020” sul proprio pc ovvero sul pc utilizzato per la presentazione della domanda è necessario aver installato il programma *Access*; nel caso in cui *Access* non sia installato, dal sito <http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it> può essere scaricata la *Runtine Access*.

L’applicativo “FLORVIVA2020” consente al richiedente, ai fini della compilazione della domanda di aiuto, di implementare i propri dati anagrafici, i dati aziendali e i quantitativi del materiale vegetale distrutto. L’aiuto richiesto è quindi automaticamente determinato dall’applicativo, che tiene conto dei valori unitari delle principali specie vegetali rilevati dalla borsa merci della Camera di Commercio di Bari.

Ove il prezzo della specie distrutta sia compreso tra un minimo ed un massimo, il richiedente avrà cura di inserire il prezzo dichiarato nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Ove il prezzo dichiarato all’Agenzia delle Entrate sia superiore, il richiedente dovrà indicare il prezzo massimo indicato nella borsa merci.

Ove il prezzo dichiarato all’Agenzia delle Entrate sia inferiore al minimo indicato nella borsa merci, il richiedente dovrà riportare il prezzo unitario indicato nella comunicazione di distruzione beni.

Dopo aver completato l’inserimento dei dati nell’applicativo “FLOROVIVA2020”, il richiedente deve effettuare il salvataggio degli stessi in formato *Access*. Il file *access* dovrà essere rinominato inserendo i propri dati anagrafici o la ragione sociale dell’impresa come segue: “*Florviva2020_Cognome_Nome*” ovvero “*Florviva2020_Ragione Sociale*”.

Come avviene la generazione dei documenti pdf costituenti la domanda di aiuto?

Dopo aver implementato e salvato i dati richiesti, l’applicativo “FLOROVIVA2020” consente di generare il file *.pdf della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto va salvata sul proprio pc, ovvero sul pc utilizzato per la presentazione della domanda, in formato *.pdf, avendo cura di selezionare nelle opzioni: “*conforme a ISO19005-1 (PDF/A)*”. Per le versioni di Windows meno recenti, dove queste funzioni non sono disponibili, può essere necessario installare sul pc una “stampante virtuale PDF” come per esempio: “PDF Creator”. Qualunque sia il metodo di produzione del file *.pdf, occorre assicurarsi in ogni caso di aver selezionato le opzioni per la generazione di un PDF/A.

Come si sottoscrive la domanda di aiuto?

Il file *.pdf della domanda di aiuto, rinominato “*Florviva2020_Cognome_Nome.pdf*” ovvero “*Florviva2020_Ragione Sociale.pdf*” deve essere firmato digitalmente dal richiedente.

Per la firma digitale è ammessa solo la modalità PADES. E’ richiesta l’apposizione della firma grafica, in modalità tale da preservare il formato PDF/A.

Non sono ammesse la sottoscrizione con firma digitale da parte di un soggetto diverso dal richiedente l’aiuto, né la sottoscrizione da parte del richiedente con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso.

Come e quando si invia la domanda di aiuto?

La domanda per accedere ai benefici deve essere presentata, a pena di irricevibilità, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): florovivaistico.regione@pec.rupar.puglia.it, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 30° (trentesimo) giorno a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Ove tale data coincida con giorno non lavorativo o festivo, si intende spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Atteso che il Bando è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 107 del 23/07/2020, è possibile presentare la domanda di aiuto entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 24/08/2020.

La PEC deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura “*Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico – Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale*”.

Cosa deve essere allegato alla PEC?

Alla PEC devono essere allegati:

- la domanda di aiuto in formato .PDF/A e l’Allegato “Specie vegetali distrutte” generato dall’applicativo e parte integrante e sostanziale della domanda;
- il file Access “Florviva2020_Cognome_Nome”, ovvero “Florviva2020_Ragione Sociale” di salvataggio dei dati aziendali implementati nell’applicativo “FLOROVIVA2020” e riportati in domanda di aiuto;
- copia della comunicazione di distruzione beni presentata all’Agenzia Entrate Territoriale e al Comando Guardia di Finanza competente per territorio ai sensi dell’art. 53 DPR 633/72 e s.m.i., nonché del DPR 10.11.1997, n. 441, completa di specie distrutte, quantità e costi, al netto di imposte, nel periodo compreso tra il 09.03.2020 ed il 18.05.2020.
- dichiarazione sostitutiva per antimafia, redatta secondo il fac simile disponibile nel sito della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari al link <http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it>
- Visura camerale aggiornata.

Cosa succede se si omette l'apposizione della firma digitale sulla domanda di aiuto?

La mancanza di firma digitale sui documenti allegati alla domanda potrà essere sanata con la procedura di soccorso istruttorio, attivabile solo per una volta.

La perdurante mancanza di firma digitale sui documenti comporta l’esclusione della domanda di aiuto.

Quali sono i motivi di non ricevibilità, e quindi di esclusione della domanda di aiuto?

- la mancata presentazione della domanda di aiuto di cui all'allegato 1 nel termine stabilito dall'avviso. La mancata firma digitale della domanda potrà essere sanata in soccorso istruttorio solo per una volta;
- la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti indicati al paragrafo 7, fatto salvo l'eventuale soccorso istruttorio;
- il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 8, con riferimento ai termini di presentazione della domanda e alle modalità di invio della stessa via PEC, fatto salvo l'eventuale soccorso istruttorio.

Come viene calcolato l'aiuto concedibile?

Per il calcolo dell'aiuto sono presi a riferimento i valori rilevati dalla 'Borsa Merci' redatta dalla Camera di Commercio di Bari riferiti alla settimana del 12/03/2020 relativamente al costo unitario corrispondente alle specie per le quali verrà chiesto l'aiuto.

Sarà operata la ponderazione del materiale vegetale distrutto, rilevato dalle comunicazioni trasmesse secondo il D.P.R. 10.11.1997 n. 441, attraverso utilizzo del costo unitario delle specie ricavato dalla borsa merci, secondo la formula di seguito riportata:

$n^{\circ} \text{ unità specie vegetale distrutta} * \text{ valore unitario rilevato dalla borsa merci della Camera di Commercio} = \text{aiuto richiesto}$

Nel caso in cui la specie riportata nella comunicazione trasmessa non sia presente negli elenchi della borsa merci succitata, l'aiuto, in relazione a quella specie, non è concesso.

Nel caso in cui alla specie riportata nella comunicazione trasmessa, pur presente negli elenchi della borsa merci, non risulti negli elenchi della medesima borsa alcun valore unitario correlato, l'aiuto, in relazione a quella specie, non è concesso.

Si procederà a concedere la totalità dell'aiuto richiesto in favore degli aventi diritto, nel caso in cui l'ammontare totale delle richieste non superi la dotazione finanziaria disponibile.

Nel caso in cui l'ammontare totale delle richieste superi la dotazione finanziaria disponibile, si procederà a ripartire la dotazione finanziaria in misura proporzionale al contributo spettante a ciascun beneficiario.

Non saranno ammesse a contributo istanze che generino un contributo, a monte del successivo riparto complessivamente riconosciuto, inferiore a € 500,00.

È possibile cumulare il presente aiuto con precedenti aiuti di cui a differenti regolamenti dell'Unione Europea?

L'aiuto concesso con il presente regime può essere cumulato con altri aiuti di cui alla "Comunicazione", nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della "Comunicazione" medesima in materia di cumulo degli aiuti.

L'aiuto di cui al presente regime può essere cumulato con gli aiuti de minimis di cui ai Regolamenti dell'Unione Europea nn. 1407-1408/2013, 717/2014 e 320/2012.

Quali impegni si assumono i beneficiari dell'aiuto?

Gli impegni che i beneficiari assumono sono:

- consentire controlli ed ispezioni da parte dei funzionari regionali o di altre Amministrazioni;
- rispettare le norme previste dalla L.R. 28/2006 "disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- conservare, per almeno 10 (dieci) anni dalla data dell'erogazione del pagamento previsto, la documentazione relativa all'ottenimento del beneficio, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli da parte degli Enti delegati.

Cosa comporta il mancato rispetto degli impegni assunti dai beneficiari?

Il mancato rispetto degli impegni stabiliti dal presente bando comporta la decadenza dal contributo concesso e la restituzione di quanto erogato, nonché degli interessi legali maturati.

Il soggetto beneficiario si impegna inoltre a richiedere ed acquisire le certificazioni opportune ed indispensabili per dimostrare il rispetto degli impegni assunti.